COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 145

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 145

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici esercizi di trasporto in concessione. (501). . . 145

PRESIDENTE 145, 146, 147
TAROZZI 146
REPOSSI, *Relatore* 146, 147
LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 146
FASSINA 146
VENEGONI 146, 147
COLASANTO 146

Votazione segreta:

PRESIDENTE 148

La seduta comincia alle 10,30.

Sono presenti:

Biasutti, Burato, Capua, Caronia, Ceravolo, Colasanto, Colleoni, Cornia, De Maria, De Palma, Donatini, Fassina, Federici Agamben Maria, Foresi, Latorre, Lettieri, Lizzadri, Marzarotto, Moro Gerolamo Lino, Nenni Giuliana, Pallenzona, Perrotti, Rapelli, Repossi, Roberti, Rumor, Sabatini, Sacchetti, Tarozzi, Troisi, Valsecchi, Venegoni e Zaccagnini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, La Pira.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Arcaini, Cappugi, Nitti, Vigorelli e Viola.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Ceravolo, Colasanto e Troisi partecipano alla seduta in sostituzione, rispettivamente, dei deputati Mastino Del Rio, Petrone e Barbina.

Avverto inoltre che, per la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno, la Commissione è integrata dalla Sottocommissione finanze e tesoro.

del disegno di legge: Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione. (501).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione », discussione che fu ieri sospesa in attesa del parere della Commissione finan-

ze e tesoro sulla opportunità della soppressione — deliberata dal Senato — dell'articolo 7 del testo ministeriale.

TAROZZI. La Commissione finanze e tesoro è d'accordo sulla soppressione dell'articolo 7. Con questo articolo — come si ricorderà — si tendeva a sopprimere l'articolo 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 1083, che prevede una integrazione supplementare di lire 300 mensili, a carico dello Stato, in aggiunta alle normali pensioni liquidate al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritti al « Fondo » di cui al decreto-legge 19 ottobre 1923.

La questione sollevata circa l'articolo 81 della Costituzione è fuor di luogo, perché la spesa è già stanziata in bilancio. Neppure le ragioni di merito addotte contro la decisione del Senato hanno consistenza. La pensione media del personale suddetto rimane di circa 10 mila lire al mese e non è, quindi, tale da giustificare la soppressione della modesta integrazione statale.

REPOSSI, *Relatore*. Ho sollevato la questione per scrupolo. Ieri l'onorevole Ministro ha illustrato ampiamente i motivi di principio a sostegno della soppressione della integrazione statale. Comunque, mi rimetto interamente alla decisione della Commissione.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Confermo quanto ha detto ieri il Ministro.

FASSINA. Mi pare che ieri tutti abbiamo espresso parere contrario al ripristino dell'articolo 7 del testo ministeriale. Il « Fondo di solidarietà sociale », dal quale vengono tratte le 300 lire ad integrazione delle pensioni si esaurirà per tutti i pensionati quando, perequate le pensioni, cesserà la corresponsione dell'assegno temporaneo di contingenza. Del resto, la spesa (tre milioni all'anno) è già preventivata in bilancio; di conseguenza, non si intacca l'articolo 81 della Costituzione.

È molto meglio arrivare alla contemporanea perequazione per tutti i pensionati della previdenza sociale; non vedo quale sodisfazione possano avere gli altri pensionati della previdenza sociale a 2400 lire al mese nel sapere che, senza proprio beneficio, ad una determinata categoria sono state tolte 300 lire.

Ritengo quindi che sia da approvare senz'altro il testo del Senato.

VENEGONI. Poiché ieri si è parlato dell'entità delle pensioni, mi sono procurato dati precisi, dai quali risulta che la pensione mensile media dei pensionati per invalidità o vecchiaia è di circa 7000 lire; quella delle vedove è di 3600 lire. Sono pensioni ancora troppo basse perché si possa pensare, anche per quelle meno basse, a sopprimere le integrazioni statali.

COLASANTO. La legge in esame è molto attesa dagli interessati, cui arrecherà un conforto, seppure modesto. Prego la Commissione di volerla approvare nel testo votato dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Agli agenti addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, collocati anticipatamente in quiescenza a norma del regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 881, fruenti del trattamento di pensione a carico del Fondo nazionale di previdenza gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 1948, il diritto ad una maggiorazione del trattamento medesimo, rapportata a tanti quarantesimi dello stipendio o paga utile a pensione goduti alla data del collocamento a riposo degli agenti medesimi, per quanti erano gli anni mancanti al raggiungimento dei requisiti di età e di servizio previsti dall'articolo 9, lettera *b*) del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Per gli agenti che abbiano conseguito un trattamento di pensione a carico delle Casse speciali è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione fino alla concorrenza del trattamento che sarebbe ad essi spettato, in base allo stipendio, o paga utile a pensione goduti alla data di collocamento a riposo, qualora avessero raggiunto i normali requisiti di età e di servizio previsti dai regolamenti delle Casse medesime.

Il trattamento di pensione liquidato ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, è mantenuto qualora esso sia per l'agente più favorevole di quello risultante dalla applicazione del precedente comma.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, è modificato come segue:

« L'obbligo dell'iscrizione al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici

servizi di trasporto è esteso a decorrere dal 1° gennaio 1945:

a) al personale ordinario di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da aziende concessionarie di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna e funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie. L'iscrizione al Fondo è mantenuta per il personale di cui alla lettera *b*) del precitato articolo 8 che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, risulti già iscritto al Fondo medesimo;

b) al personale effettivo e a quello in servizio continuativo adibito a filovie urbane ed extraurbane, esercitate da aziende municipalizzate o private, e che alla data del 1° gennaio 1945 non fosse già iscritto al Fondo;

c) al personale effettivo ed a quello in servizio continuativo adibito ad autoservizi pubblici urbani ed extraurbani di linea municipalizzati o esercitati da aziende di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Il personale indicato nell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, ha facoltà di chiedere, agli effetti del trattamento di pensione, il riconoscimento del periodo di servizio prestato, anteriormente al 1° gennaio 1945, con la qualifica di ordinario, effettivo e in servizio continuativo, utilizzando, a tal fine, i contributi già versati a proprio favore nell'assicurazione generale obbliatoria per l'invalidità e la vecchiaia e gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, nonché versando gli ulteriori importi eventualmente necessari per la copertura dell'intera riserva matematica richiesta per il riconoscimento stesso.

(*È approvato*).

ART. 4.

Al personale che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato servizio con qualifica di straordinario, è consentito di chiedere, ai fini del trattamento di previdenza a carico del Fondo, il riconoscimento del servizio prestato con la citata qualifica, sino al raggiungimento di 15 anni di iscrizione al Fondo.

Si osservano per tale riconoscimento le modalità stabilite dal precedente articolo per il personale ordinario, effettivo ed in servizio continuativo.

REPOSSI, *Relatore*. Come ieri ho accennato, avrei voluto proporre un emendamento a questo articolo, in merito al diritto di chiedere il riscatto per il riconoscimento ai fini previdenziali del periodo di lavoro prestato con qualifica di straordinario. Ora, poiché la Commissione si è orientata verso l'approvazione del disegno di legge nel testo del Senato, rinunzio a proporre questo emendamento.

VENEGONI. La materia è già regolata.

REPOSSI, *Relatore*. Il mio emendamento mirava a stabilire un termine per la presentazione della domanda a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Era questione di procedura e non di sostanza.

VENEGONI. Trattandosi di un diritto acquisito, il termine per farlo valere è almeno di qualche mese, non di pochi giorni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

ART. 5.

Gli agenti iscritti alle Casse speciali di previdenza, le quali non siano in grado di garantire agli agenti medesimi un trattamento non inferiore a quello assicurato dal Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, sono iscritti al Fondo medesimo a decorrere dal 1° luglio 1948.

Il periodo di iscrizione presso le Casse speciali sarà riconosciuto, ai fini del trattamento a carico del Fondo nazionale, entro i limiti del periodo per il quale potranno essere coperte le corrispondenti riserve matematiche mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati presso le Casse e dei contributi versati nella assicurazione generale obbligatoria per gli agenti iscritti alla medesima.

Alla copertura delle riserve matematiche, per tutto o parte del restante periodo di iscrizione alle Casse speciali, potrà provvedere l'interessato con versamenti a proprio carico.

Agli agenti collocati in quiescenza, che abbiano beneficiato del trattamento di previdenza assicurato dalle Casse speciali di cui al precedente primo comma, è riconosciuta la facoltà di conseguire la pensione nei limiti e con le modalità stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo, purché gli agenti stessi ne facciano richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 6.

L'articolo 10 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« La misura dell'assegno integrativo delle pensioni sarà variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quelli dei trasporti e del tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 2, in relazione alle variazioni delle retribuzioni soggette a contributo intervenute dopo il 1° gennaio 1947 in conseguenza di aumenti o diminuzioni del costo della vita.

La variazione è disposta senza aumento dell'aliquota contributiva, ogni qualvolta le retribuzioni, rispetto a quelle in vigore al 1° gennaio 1947 o alla data della precedente variazione della misura dell'assegno integrativo, abbiano subìto aumenti o diminuzioni pari o superiori al 25 per cento, ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui detto coefficiente è raggiunto ».

(*È approvato*).

Ricordo che per l'articolo 7 del testo ministeriale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole alla soppressione, disposta dal Senato, chiarendo che la soppressione stessa non urta contro l'articolo 81 della Costituzione, in quanto l'onere che ne rimane allo Stato è già stanziato in bilancio. Comunque, poiché nessuno chiede il ripristino dell'articolo 7 del testo ministeriale, procederemo senz'altro alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge, nel testo del Senato, che la Commissione ha accettato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé approvato nei singoli articoli.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 11,25.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI